

Legge 5 giugno 1990, n. 135

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 8 giugno 1990, n. 132

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alla presente legge, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, e' pari al: - 3,20%, in virtù di quanto disposto dall'art. unico, D.M. 04.07.2012, G.U. 10.07.2012, n. 159; - all'1,00%, in virtù di quanto disposto dall'art. unico, D.M. 13.07.2015, G.U. 30.07.2015, n. 175; - allo 0,70%, in virtù di quanto disposto dall'art. unico, Decr. 07.07.2016 (G.U. 18.07.2016, n. 166).

Articolo 5

Accertamento dell'infezione.

1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità. (1)
2. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche è emanata con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali che dovrà prevedere modalità differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositività. (2)
3. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate.
4. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti.
5. L'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 178, D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita."

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 178, D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche è emanata con decreto del Ministro della sanità che dovrà prevedere modalità differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositività."